

TI_GERICHTE 11.2019.119 vom 17. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.119

FR: TI_GERICHTE 11.2019.119 du 17 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2019.119 del 17 dicembre 2019

Regeste

Pagamento dell'anticipo delle spese processuali presumibili

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune di divorzio per non avere i coniugi “prodotto la documentazione richiesta”, “necessaria per verificare l'adeguatezza dell'accordo sul divorzio e sulle conseguenze accessorie”, e per non avere “provveduto a depositare l'anticipo rateizzato”. Gli appellanti si dolgono di non sapere quale documento manchi, “in quanto certi di avere fornito il necessario e all'oscuro di ciò che necessita”. Essi fanno valere inoltre di avere corrisposto una rata dell'anticipo usando per errore una polizza di versamento intestata alla moglie, ma di avere successivamente giustificato il pagamento con una ricevuta e-banking del marito”, di modo che non possono essere considerati inadempienti. Chiedono così che il Pretore aggiunto tratti la loro istanza comune di divorzio.

E. 3

Per quel che concerne la documentazione mancante, con ordinanza del 22 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un termine di 30 giorni per produrre quanto segue: – i certificati di domicilio di entrambi i coniugi; – il certificato di famiglia aggiornato; – il formulario (allegato) del reddito della moglie compilato, allegando i giustificativi (certificato salario 2018 e i conteggi di stipendio degli ultimi sei mesi); – il formulario (allegato) del reddito del marito compilato, allegando i giustificativi (certificato salario [agli atti vi è quello del 2019] e i conteggi di stipendio degli ultimi 6 mesi); – le eventuali decisioni relative al sussidio della cassa malati del nucleo familiare; – la documentazione relativa all'assicurazione auto di entrambi i coniugi; – gli estratti bancari presentati dal marito completi (manca il saldo); – la documentazione relativa all'imposta di circolazione del marito; – l'ultima dichiarazione e notifica d'imposta; – la documentazione relativa all'apertura del conto di libero passaggio della moglie; – la documentazione del proprio istituto di previdenza professionale attestante gli averi di previdenza accumulati dal matrimonio (9 luglio 2005) fino alla data della promozione della procedura (21 marzo 2019) e – la dichiarazione di attuabilità. a) Nel corso della procedura i coniugi hanno prodotto, il 3 maggio 2019, un estratto conto della Banca _____ (doc. L), un certificato di salario 2017 del marito (doc. M), schede di salario del marito dall'ottobre del 2018 al gennaio del 2019 (doc. N), il certificato di famiglia (doc. O), una decisione di riduzione dei premi LAMal 2019 (doc. P) e una polizza dell'assicurazione auto della moglie (doc. Q). Il 24 giugno 2019 essi hanno prodotto inoltre un certificato di previdenza professionale del marito (doc. R), un certificato di domicilio del marito (doc. S) e, il 14 agosto 2019, un formulario del reddito e delle spese correnti mensili del marito con acclusa

una scheda di salario del giugno 2019 (doc. T e U), un formulario del reddito e delle spese correnti mensili della moglie con accluse le schede di salario del maggio e luglio 2019 (doc. V), un certificato di domicilio del marito (doc. Z), un certificato di libero passaggio del conto previdenziale della moglie (doc. AA), la tassazione 2015 dei coniugi (doc. BB), una dichiarazione del marito riguardo ai costi dell'automobile (doc. CC) e una dichiarazione della moglie sullo stato del proprio conto AVS (doc. DD). b) Visto quanto precede, alla scadenza del termine suppletorio con la comminatoria di non entrata nel merito dell'azione impartito loro il 28 giugno 2019, i coniugi avevano prodotto tutta la documentazione richiesta dal Pretore aggiunto con ordinanza del 22 marzo 2019. Faceva difetto, forse, qualche allegato inerente ai conteggi di salario mensili. In tal caso tutta-via, dandosi parti non patrociniate, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto specificare quale documento mancava e quale andasse completato (art. 56 CPC). Rifiutandosi di prendere in considerazione un'istanza comune di divorzio per insufficienza di documenti che in realtà sono agli atti e senza chiedere una loro integrazione, il Pretore aggiunto è caduto in un formalismo eccessivo e finanche in un diniego di giustizia. Sulle conseguenze di ciò si tornerà in appresso.

E. 4

Riguardo al deposito dell'anticipo per le spese processuali, l'art. 143 cpv. 3 CPC prescrive che un termine di pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, al più tardi l'ultimo giorno del termine (DTF 139 III 364; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015). Poco importa quando l'appellante impartisca l'ordine di pagamento o quando la somma giunga sul conto del tribunale. a) Nella fattispecie risulta dagli atti che il 19 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha rateato l'anticipo delle spese processuali, di complessivi fr. 600.–, invitando ogni coniuge a versare “tre rate mensili di fr. 100.–, la prima rata entro il 30 agosto 2019, e le successive alla fine di ogni mese”, con l'avvertenza che il mancato pagamento di “una rata determinerà la non entrata in materia della procedura comune di divorzio”. Come ha accertato il giudice stesso, il 3 settembre 2019 sono stati accreditati sul conto della Pretura fr. 100.– per mezzo di una polizza di versamento intestata alla moglie e altri fr. 100.– sono stati accreditati, sempre mediante una polizza intestata alla moglie, il 10 settembre successivo. In questa sede gli appellanti esibiscono inoltre una conferma di pagamento dalla quale si evince che anche AP 2 ha dato ordine alla Banca _____ di versare fr. 100.– alla Pretura. b) Invitato da questa Camera a documentare la data esatta in cui è stato effettivamente addebitato al suo conto privato l'importo di fr. 100.–, AP 2 ha presentato un estratto conto dal 1° al 5 settembre 2019 della Banca _____ da cui si evince che l'ordine collettivo di pagamento e-banking, compreso quello destinato alla Pretura, è stato eseguito lunedì 2 settembre 2019. Addebitata due giorni dopo la scadenza del termine di versamento (venerdì 30 agosto 2019), la rata dell'anticipo in questione si rivela dunque tardiva. c) Sta di fatto che il problema non si esaurisce in queste sole considerazioni. Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC, “il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine”. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è – di regola – condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione (sentenza del Tribunale

federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2 con riferimenti). Trattandosi di un anticipo a copertura delle spese, la parte interessata dev'essere informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine (DTF 143 V 405 consid. 3.3; Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2^a edizione, vol. 1, n. 26 ad art. 101). d) Nel caso in esame è pacifico che il marito è stato informato dell'importo da versare, del termine entro cui eseguire il pagamento e delle conseguenze legate all'inosservanza del termine (ordinanza del 19 agosto 2019, 2^a pagina in alto). Quest'ultima avvertenza si limita tuttavia alla frase “il mancato pagamento di una rata determinerà la non entrata in materia della procedura di divorzio”. Ora, che una tale indicazione sia sufficiente per parti rappresentate da un avvocato è indubbio (sentenza del Tribunale federale 2C_250/2004 del 30 marzo 2005 consid. 5.2 in: RDAF 2009 II pag. 521; Trezzini , op. cit., n. 19 ad art. 143 CPC). In concreto però le parti non erano assistite da un avvocato, né risultano disporre di una precipua esperienza derivante da procedure precedenti. E l'avvertimento del Pretore aggiunto non le rendeva attente del fatto che decisivo per la tempestività del versamento non sarebbe stato l'ordine impartito alla posta o alla banca, bensì il momento in cui l'importo sarebbe stato concretamente addebitato al loro conto. Si ricordi che a tal fine sarebbe bastato inserire nella diffida a AP 2 la precisazione secondo cui “il pagamento dell'anticipo delle spese è reputato osservato solo se l'importo dovuto è tempestivamente versato alla Posta svizzera, addebitato a un conto postale o bancario svizzero, a favore della Pretura”, come prevede l'art. 143 cpv. 3 CPC. Simile indicazione figura anche sulle diffide di pagamento per l'anticipo delle spese presumibili emesse dal Tribunale federale (fra le tante: sentenza 5A_714/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 2) e dalle Camere civili del Tribunale d'appello (fra le tante: I CCA, sentenza inc. 11.2017.34 del 24 maggio 2017). Nelle circostanze descritte il mancato ossequio del termine per versare la prima rata dell'anticipo a copertura delle spese processuali può attribuirsi in concreto all'inadeguatezza delle informazioni date dal Pretore aggiunto. L'effetto preclusivo derivante dall'art. 101 cpv. 3 CPC non si è così verificato. Ciò comporta l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice affinché riprenda l'esame dell'istanza comune di divorzio.

E. 5

Data la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale decisione, né gli appellanti postulano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 6

L'indicazione dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF) è verosimilmente senza interesse nel caso specifico. Comunque sia, la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) , litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la possibilità stessa di sciogliere il matrimonio. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per la continuazione del procedimento. 2. Non si riscuotono spese. 3.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.